

DIRETTIVA RECANTE DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE E LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI SUBITI IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA E REGGIO EMILIA NELLA PRIMA DECADE DEL MESE DI DICEMBRE 2020

Art. 1

Ambito di applicazione

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia è stato colpito nella prima decade del mese di dicembre 2020 dagli eventi calamitosi (**inondazioni e frane**) per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020. Gli eventi hanno causato danni anche ai beni dei soggetti privati segnalati ed ubicati nel territorio dei Comuni di:

- Gaggio Montano e Monzuno **in provincia di Bologna**;
- Campogalliano, Castelfranco Emilia, Maranello, Modena, Nonantola, Pievepelago; Riolunato, Sestola, Vignola, **in provincia di Modena**.
- Baiso, Boretto, Poviglio, Toano, Vetto **in provincia di Reggio Emilia**

2. Con la presente direttiva sono disciplinati i criteri, i termini e le modalità per la concessione:

- a. **delle prime misure economiche per fronteggiare le più urgenti necessità** di cui all'articolo 25, comma 2, lett. c), del decreto legislativo n. 1/2018, nel limite di € 5.000,0 come previsto all'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 732/2020 a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021, pubblicata nella G.U. n. 133 del 5 giugno 2021, **da destinare ai soggetti privati i cui beni danneggiati sono ubicati nei territori dei Comuni di cui al comma 1.**
- b. **delle ulteriori misure economiche** finalizzate agli interventi di cui di cui all'articolo 25, comma 2, lett. e), del decreto legislativo n. 1/2018, entro i massimali previsti nella presente direttiva, a valere sulle risorse di cui all'articolo 77, comma 9, del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 da destinare ai soggetti privati i cui beni sono ubicati nei territori dei Comuni di Campogalliano, Castelfranco

Emilia, Modena, Nonantola **in provincia di Modena** e Boretto **in provincia di Reggio Emilia** colpiti, come precisato nel predetto comma 9, anche dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i quali le prime misure economiche per danni fino alla concorrenza di € 5.000,00 sono a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri richiamata nella precedente lettera a);

3. **Nel caso previsto al comma 2, lettera a), i contributi sono riconosciuti per le finalità previste all'articolo 2, comma 1, lettere c), d), f) e gli interventi sui fabbricati riguardano, oltre che le parti comuni di un edificio residenziale in cui sia presente almeno un'abitazione principale, le unità immobiliari costituenti alla data degli eventi calamitosi della prima decade di dicembre 2020 unicamente abitazioni principali del proprietario o di un terzo.**

4. **Nel caso di cui al comma 2, lett. b), i contributi sono riconosciuti per le finalità previste all'articolo 2 e gli interventi sui fabbricati riguardano, oltre che le parti comuni di un edificio residenziale, le unità immobiliari costituenti alla data degli eventi calamitosi della prima decade di dicembre 2020:**

a) abitazioni principali del proprietario o di un terzo e abitazioni non principali

b) sede legale e/o operativa di associazioni senza scopo di lucro e che ai fini della presente direttiva sono equiparate alle abitazioni non principali, con esclusione degli immobili, sede di tali associazioni ma di proprietà di un ente pubblico. Le associazioni devono essere iscritte in appositi registri regionali e/o nazionali ed il relativo atto costitutivo deve avere data certa anteriore alla suddetta data.

5. **Per abitazione principale** si intende quella in cui alla data degli eventi calamitosi della prima decade di dicembre 2020 risulta, ai sensi dell'articolo 43 del codice civile, **la residenza anagrafica del proprietario o di un terzo** (usufruttuario/locatario/comodatario). **Per abitazione non principale** si intende quella che alla data di tali eventi risulta a disposizione del proprietario (c.d. abitazione sfitta).

6. Rientrano nell'ambito applicativo della presente direttiva anche le abitazioni rurali.

Art. 2

Finalità dei contributi

1. Fermo restando il nesso causale tra i danni subiti e gli eventi della prima decade di dicembre 2020, i contributi sono concessi nei limiti indicati all'articolo 3 e sono finalizzati:

a) alla ricostruzione in sito dell'abitazione distrutta, previa demolizione se necessaria;

b) alla delocalizzazione, previa demolizione dell'abitazione distrutta o danneggiata e dichiarata inagibile e sgomberata, costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito della Regione Emilia-Romagna se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:

- in base ai piani di assetto idrogeologico, agli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell’area su cui insiste l’immobile;
 - in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di contributo, non risultino programmati e finanziati dai competenti enti pubblici interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio; **il contributo eventualmente concesso per l’immobile, né distrutto né danneggiato ma dichiarato solo inagibile e sgomberato per rischio esterno, dovrà essere restituito** nel caso di revoca del provvedimento di sgombero per l’avvenuta esecuzione a cura dei suddetti enti pubblici degli interventi di rimozione dei fattori di rischio esterni;
- c) **al ripristino strutturale e funzionale dell’abitazione danneggiata e di parti comuni danneggiate di opere ed impianti di edifici residenziali** limitatamente ai danni a:
- elementi strutturali verticali ed orizzontali;
 - finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
 - serramenti interni ed esterni,
 - impianti: di riscaldamento, idrico-fognario (compresi i sanitari), ed elettrico;
 - ascensore e montascale;
- d) **al ripristino o sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati e non più utilizzabili** (arredi ed elettrodomestici) ubicati in abitazioni principali distrutte o danneggiate e, nel caso di cui all’articolo 1, comma 2, lett. b), anche in abitazioni non principali;
- e) **al ripristino o sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati e non più utilizzabili** (arredi e attrezzature d’ufficio) di proprietà delle associazioni senza scopo di lucro, ubicati negli immobili distrutti o danneggiati, sede legale e/o operativa di tali associazioni;
- f) **ad interventi di pulizia e rimozione di fango e detriti sia dal fabbricato che dall’area esterna pertinenziale;**
- g) **ad interventi strutturali su aree pertinenziali esterne al fabbricato distrutto o dichiarato inagibile e sgomberato** qualora gli stessi consistano, ad esempio, in ripristino o realizzazione di opere di consolidamento di scarpate in dissesto prospicienti il fabbricato, ripristino di aree costituenti l’unica via di accesso al fabbricato o di muri di contenimento a difesa e protezione dello stesso, a condizione che tali interventi unitamente a quelli di ricostruzione/ripristino del fabbricato siano funzionali ad aumentarne la resilienza o ad evitarne la delocalizzazione.

2. Nel caso previsto al precedente comma 1, lettera b):

- la demolizione dell’immobile da delocalizzare è preconditione per l’accesso al contributo e sull’area di sedime è posto il vincolo temporaneo di inedificabilità. Tale vincolo temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari;
- non si procede a demolizione solo nel caso in cui la stessa sia vietata da vigenti normative di settore o l’immobile faccia parte di una unità strutturale o di un aggregato strutturale secondo la definizione di cui alle norme tecniche per le costruzioni – NTC 2018 e la demolizione ne comprometta la sicurezza strutturale.

Art. 3

Aliquote percentuali e massimali entro cui determinare i contributi

1. **Nei casi previsti all’articolo 1, comma 2, lettera a), riguardanti le prime misure economiche**, il contributo è riconosciuto fino al 100% dei danni, IVA inclusa, e comunque entro il massimale di € 5.000,00 per le sole unità immobiliari destinate, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo (usufruttuario/locatario/comodatario) e per il solo edificio residenziale in cui sia presente, alla data dell’evento calamitoso, almeno un’abitazione principale.

E’ facoltà del richiedente il contributo esporre, nella relativa domanda, danni di importo complessivo superiore ad € 5.000,00, fermo restando il massimale di € 5.000,00.

Il contributo è riconosciuto per:

- gli interventi, comprensivi di eventuali adeguamenti obbligatori ai sensi di legge, finalizzati al ripristino dell’abitazione danneggiata o delle parti comuni danneggiate dell’edificio residenziale (art. 2, comma 1, lett. c); le eventuali migliorie rimangono a carico dei beneficiari;
- il ripristino o la sostituzione dei beni mobili (arredi ed elettrodomestici) dell’abitazione danneggiata, entro il massimale di € 1.500,00, quota parte del massimale di € 5.000,00 (art. 2, comma 1, lett. d);
- gli interventi di pulizia e rimozione di fango e detriti dall’abitazione o dall’edificio residenziale e dall’area esterna pertinenziale (art. 2, comma 1, lett. f);

Se alla data di presentazione della domanda di contributo la spesa non è stata ancora sostenuta, in sede di istruttoria finalizzata alla relativa concessione si farà riferimento **ai danni stimati in preventivi di spesa, da allegare alla domanda**, fermo restando che ai fini dell’erogazione dei contributi la percentuale fino al 100% si applica, se di importo inferiore a quello stimato, sulla spesa effettivamente sostenuta e documentata ai sensi dell’articolo 14.

2. **Nei casi previsti all’articolo 1, comma 2, lettera b)**, riguardanti le misure economiche finalizzate agli interventi di cui all’articolo 2:

- il contributo è riconosciuto entro i limiti percentuali e massimali, IVA inclusa, previsti nei commi successivi del presente articolo e copre per gli interventi di

ripristino delle unità immobiliari danneggiate anche eventuali adeguamenti obbligatori ai sensi di legge con esclusione delle migliorie che rimangono a carico dei beneficiari;

- i danni sono stimati in **preventivi di spesa** se di importo fino ad € 15.000,00 o, a seconda degli interventi, nella **perizia asseverata o giurata** di cui all'articolo 9 necessaria per i danni di importo superiore ad € 15.000,00. La perizia non è richiesta se il danno concerne esclusivamente beni mobili a prescindere dal relativo importo;
- se alla data di presentazione della domanda di contributo la spesa non è stata ancora sostenuta, in sede di istruttoria finalizzata alla relativa concessione si farà riferimento **ai danni stimati in preventivi di spesa o nella perizia, da allegare alla domanda**, fermo restando che ai fini dell'erogazione dei contributi le percentuali previste nei commi successivi si applicano, se di importo inferiore a quello stimato, sulla spesa effettivamente sostenuta e documentata ai sensi dell'articolo 14;
- il costo della perizia è ammesso a contributo nel limite massimo di € 1.500,00, quota parte del massimale previsto per la ricostruzione/delocalizzazione o per il ripristino.

3. **Per gli interventi di ricostruzione o delocalizzazione dell'unità immobiliare di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), nella perizia di cui all'articolo 9, che per tali casi deve essere giurata**, il tecnico incaricato deve innanzitutto determinare il valore medio, che tale unità aveva prima dell'evento calamitoso, tra il valore minimo e massimo delle quotazioni fornite dall'Osservatorio sul Mercato Immobiliare (OMI); qualora il Comune in cui si trova l'immobile non risulti tra quelli censiti, si prenderà a riferimento il Comune, tra quelli limitrofi, che presenti la quotazione del valore medio più basso; il contributo è concesso applicando le seguenti percentuali sul minore importo tra il valore medio della quotazione OMI dell'unità immobiliare e la spesa sostenuta e comprovata con la documentazione di cui all'articolo 14 per la ricostruzione in sito o la delocalizzazione in altro sito:

- a) fino al 100% dei danni fino ad € 40.000,00 e fino all'80% sulla parte dei danni eccedenti l'importo di € 40.000,00 per l'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad **abitazione principale** del proprietario o di un terzo (usufruttuario/locatario/comodatario) e comunque nel limite massimo di € 187.500,00;
- b) fino al 50% dei danni per l'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad **abitazione non principale** ovvero a disposizione del proprietario (c.d. abitazione sfitta) e comunque nel limite massimo di € 150.000,00;
- c) fino al 50% dei danni per l'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, a **sede legale e/o operativa di un'associazione** senza scopo di lucro e comunque nel limite massimo di € 150.000,00;

Per le spese di demolizione dell'unità immobiliare da ricostruire o delocalizzare è, inoltre, concesso un ulteriore contributo fino ad € 10.000,00.

Nel caso di delocalizzazione con acquisto di altra unità immobiliare si tiene conto del solo prezzo di acquisto, con esclusione degli oneri accessori.

4. **Per gli interventi di ripristino specificati all'articolo 2, comma 1, lett. c), e riguardanti:**

a) l'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad **abitazione principale** del proprietario o di un terzo (usufruttuario/locatario/comodatario), il contributo è concesso fino al 100% dei danni di importo fino ad € 40.000 e fino all'80% sulla parte dei danni eccedente l'importo di € 40.000,00 e comunque nel limite massimo di € 150.000,00;

b) l'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad **abitazione non principale**, ovvero a disposizione del proprietario (c.d. abitazione sfitta), il contributo è concesso fino al 50% dei danni e, comunque, nel limite massimo di € 150.000,00;

c) l'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, a **sede legale e/o operativa di un'associazione** senza scopo di lucro, il contributo è concesso fino al 50% dei danni e, comunque, nel limite massimo di € 150.000,00;

5. Relativamente:

a) **al ripristino o sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), il contributo, nel limite massimo di € 15.000,00, quota parte del massimale previsto per la ricostruzione/delocalizzazione o per il ripristino, è riconosciuto fino alla percentuale del 100% per i beni mobili dell'**abitazione principale** del proprietario o di un terzo (usufruttuario/locatario/comodatario) e fino alla percentuale del 50% per quelli dell'**abitazione non principale** (c.d. abitazione sfitta), applicata sul minor valore tra:

- un importo parametrico determinato, in base al numero e alla tipologia dei vani allagati e calcolato in: € 5.000,00 per la cucina o, in alternativa, € 6.000 per la sala con angolo cottura; € 2.000,00 per le camere e il salotto fino ad un massimo di 3; € 1.000,00 per il bagno fino a un massimo di 2; € 2.000,00 per eventuali pertinenze (es.: garage, cantina, lavanderia) e limitatamente ad una sola di esse;
- la spesa effettivamente sostenuta e comprovata dalla documentazione prevista all'articolo 14;

b) **al ripristino o sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati della sede di un'associazione** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), il contributo è riconosciuto, nel limite massimo di € 15.000, quota parte del massimale previsto per la ricostruzione/delocalizzazione o per il ripristino, fino al 50% del minor valore tra:

- un importo parametrico, determinato in base al numero dei vani allagati, e calcolato in: € 2.000,00 per ciascun vano ed € 1.000,00 per il bagno fino a un massimo di 2;
- la spesa effettivamente sostenuta e comprovata dalla documentazione prevista all'articolo 14;

c) **agli interventi di pulizia e rimozione di fango e detriti dal fabbricato** (abitazione principale e non principale, edificio residenziale, unità immobiliare sede di un'associazione) **o dall'area esterna pertinenziale** di cui all'articolo 2, comma 1, lett. f), il contributo è riconosciuto fino al 100% dei danni e comunque nel limite massimo di € 5.000,00, quota parte del massimale previsto per la ricostruzione/delocalizzazione o per il ripristino;

d) **agli interventi strutturali sulle aree di cui all'articolo 2, comma 1, lett. g)**, il contributo è riconosciuto per l'area pertinenziale dell'abitazione principale del proprietario o di un terzo fino all'80% dei danni e per quella dell'abitazione non principale e dell'unità immobiliare sede di un'associazione fino al 50% dei danni e, comunque, unitamente all'intervento di ricostruzione/ripristino dell'unità immobiliare distrutta o inagibile, nel limite massimo rispettivamente di € 187.500,00 e di € 150.000,00.

6. Per le prestazioni tecniche di progettazione, direzione lavori, etc., se necessarie in base alla vigente normativa in materia di edilizia e tecnica per la realizzazione degli interventi previsti nel presente articolo, la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale ed I.V.A) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, dei lavori necessari e ammissibili a contributo e la stessa costituisce una quota parte del massimale previsto per gli interventi per i quali le prestazioni tecniche sono necessarie.

Art. 4

Danni esclusi dall'ambito applicativo della direttiva

1. Sono esclusi dall'ambito applicativo della presente direttiva e, pertanto, non sono ammissibili a contributo, i danni riguardanti:

a) gli immobili di proprietà di un'impresa, destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva ovvero destinati a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa (es.: società immobiliare); rientrano nell'ambito applicativo della presente direttiva, invece, i danni alle parti comuni di un edificio residenziale ancorché questo fosse costituito alla data dell'evento calamitoso, oltre che da unità abitative, da unità immobiliari destinate all'esercizio di un'attività economica e produttiva;

b) le pertinenze, ancorché distrutte o danneggiate, qualora le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'abitazione; per la definizione di unità strutturale si rinvia alle norme tecniche di costruzione – NTC 2018;

c) i fabbricati o porzioni di fabbricati realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti, in sanatoria, i relativi titoli abilitativi e salvo, altresì, quanto previsto all'articolo 19-bis "Tolleranza" della L. R. n. 23/2004;

d) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;

e) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;

f) i beni mobili registrati.

Art. 5

Termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di contributo

1. I soggetti interessati devono, **a pena di irricevibilità**, presentare al Comune in cui sono ubicati i beni danneggiati **entro il termine perentorio del 11 ottobre 2021**, la domanda di contributo, sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando la Modulistica allegata (*Allegato MODULO B e relativo Allegato B*).

2. Fermo restando il termine perentorio di cui al comma 1, la domanda può essere:

a) consegnata a mano e sottoscritta dal richiedente il contributo davanti ad un pubblico ufficiale del Comune autorizzato a riceverla che ne rilascia ricevuta di consegna con numero di protocollo e data da cui evincere il rispetto o meno del suddetto termine;

b) spedita con raccomandata a/r; in tal caso fa fede, ai fini del rispetto del suddetto termine, la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante;

c) inviata tramite PEC alla PEC del Comune; la domanda si intende inviata nel termine qualora dalla ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata (articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 68/2005), risulti il relativo invio entro le ore 23:59:59 del giorno di scadenza del termine per la relativa presentazione;

d) trasmessa tramite altra forma dematerializzata eventualmente prevista dall'amministrazione comunale nell'avviso pubblico di cui al comma 3.

Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), alla domanda sottoscritta dal richiedente il contributo deve essere allegata copia di un suo documento di identità in corso di validità.

Qualora il richiedente il contributo intendesse inviare la domanda di contributo da esso sottoscritta e relativi allegati e ricevere tutte le connesse comunicazioni avvalendosi di un procuratore speciale, il richiedente è tenuto a conferire a quest'ultimo la procura utilizzando l'apposito modulo (*Allegato Modulo B5*); in tal caso va allegata anche copia di un documento di identità del procuratore speciale in corso di validità.

3. Il Comune pubblica sul proprio portale istituzionale un avviso pubblico, la presente direttiva con relativa data di pubblicazione sul BURERT, la modulistica e la propria PEC cui può essere inviata la domanda, fermo restando che la conoscibilità della direttiva si intende perfezionata con la sua pubblicazione sul BURERT.

4. L'istruttoria delle domande è espletata dal Comune o dall'Unione dei Comuni a cui sia delegata la relativa gestione; in quest'ultimo caso il Comune invia senza ritardo all'Unione le domande.

Il Comune può nell'avviso pubblico prevedere che le domande ed eventuali integrazioni documentali siano presentate direttamente all'Unione indicando anche la PEC di quest'ultima per le domande eventualmente spedite tramite PEC.

L'ente che espleta l'attività istruttoria (Comune o Unione dei Comuni) è nel seguito denominato "Organismo istruttore".

5. La domanda di contributo è presentata dal proprietario. Nel caso di abitazione in comproprietà, i comproprietari devono conferire ad uno di loro apposita delega a presentare la domanda, a commissionare i lavori ove non già eseguiti ed a riscuotere il contributo, utilizzando il modulo (*Allegato Modulo B2*); in caso contrario, si applica quanto previsto all'articolo 7.

6. La domanda di contributo, invece che dal proprietario, può essere presentata dall'usufruttuario, locatario o comodatario dell'unità immobiliare danneggiata costituente alla data dell'evento calamitoso la sua abitazione principale o, in caso di associazioni senza scopo di lucro, dal legale rappresentante dell'associazione usufruttuaria, locataria o comodataria dell'unità immobiliare, sede legale e/o operativa della medesima associazione, se tali soggetti si accollano, in luogo del proprietario, le relative spese di ripristino; in tal caso alla domanda sottoscritta dal richiedente il contributo va allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo sottoscritta dal proprietario, utilizzando l'apposito modulo (*Allegato Modulo B3*), nonché copia di un suo documento di identità in corso di validità.

7. Alla domanda di contributo devono essere allegati, in base a quanto previsto all'articolo 3, comma 1, i preventivi di spesa o la perizia di cui all'articolo 9, da redigersi utilizzando l'apposito modulo (*Allegato Modulo B1*) e la eventuale documentazione fotografica relativa ai danni subiti.

8. La domanda di contributo trasmessa fuori termine o in modalità differenti da quelle sopra evidenziate è irricevibile e di tale esito l'Organismo istruttore deve dare comunicazione al soggetto interessato tramite raccomandata a/r o PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda.

9. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente direttiva, l'Organismo Istruttore ne richiede all'interessato l'integrazione tramite raccomandata a/r o tramite PEC, concedendo, a tal fine, il termine di 10 giorni lavorativi, compreso il sabato, dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito l'Organismo Istruttore provvede a dare comunicazione all'interessato con le suddette modalità.

Art. 6

Parti comuni di un edificio residenziale - delega ad un condomino e verbale dell'assemblea condominiale

1. Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui non sia stato nominato l'amministratore condominiale, i condomini devono conferire ad uno di loro apposita delega a presentare la domanda, a commissionare i lavori ove non già eseguiti ed a riscuotere il contributo, utilizzando il modulo (*Allegato Modulo B4*).

2. In assenza della delega di cui al comma 1, il contributo è riconosciuto al solo condomino che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai condomini che non hanno conferito la delega.

3. Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui sia stato nominato l'amministratore condominiale, alla domanda di contributo presentata da quest'ultimo deve essere allegato, ove si sia già provveduto, il verbale dell'assemblea condominiale che ha deliberato sia l'esecuzione dei lavori che la presentazione, a cura dell'amministratore condominiale, della domanda; in caso contrario, il verbale va trasmesso senza alcun ritardo all'Organismo Istruttore dopo la deliberazione dell'assemblea condominiale e, se non prodotto, non si potrà procedere all'erogazione del contributo eventualmente concesso.

Art. 7

Abitazioni in comproprietà e delega a un comproprietario

1. Per le abitazioni in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi con il Modello in allegato (*Allegato Modulo B2*).
2. In assenza della delega di cui al comma precedente, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

Art. 8

Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente pubblico o privato

1. In presenza di indennizzi assicurativi o di contributi previsti e coperti da risorse proprie di altro ente pubblico (diverso dallo Stato) o di ente privato, corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalità, all'indennizzo assicurativo e al contributo di altro ente andrà sommato il contributo di cui alla presente direttiva, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile secondo i criteri di cui alla presente direttiva, ed integrato con una somma pari ai premi assicurativi versati nel quinquennio precedente all'evento calamitoso. La somma del contributo di cui alla presente direttiva, di eventuale indennizzo assicurativo, di eventuale altro contributo e dell'importo corrispondente ai premi assicurativi non deve comunque superare il 100% del costo dell'intervento ritenuto ammissibile, fermi restando i massimali previsti all'articolo 3.
2. Il richiedente il contributo dovrà pertanto produrre all'Organismo Istruttore copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito, unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico o privato.
3. La documentazione di cui al comma 2 per indennizzi o contributi percepiti successivamente alla presentazione, ai sensi della presente direttiva, della domanda di contributo e quindi non allegata a quest'ultima, dovrà essere prodotta senza alcun ritardo all'Organismo Istruttore dopo la relativa riscossione e, se non prodotta, non si potrà

procedere all'erogazione del contributo di cui alla presente direttiva eventualmente concesso.

4. In caso di copertura assicurativa, il contributo è subordinato alla verifica che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere l'indennizzo da parte della compagnia di assicurazioni.

5. In caso di controversie, ritardi o pagamenti dilazionati relativi agli indennizzi assicurativi, il contributo di cui alla presente direttiva sarà concesso considerando l'importo massimo liquidabile ed attestato dalla compagnia di assicurazioni. Per la erogazione del contributo di cui alla presente direttiva sarà comunque necessario dichiarare di aver riscosso l'intero indennizzo assicurativo spettante e concluso eventuali contenziosi.

Art. 9

Perizia dei danni giurata o asseverata dal professionista incaricato

1. I danni subiti devono essere valutati in apposita perizia, di cui all'apposito modulo (*Allegato Modulo B1*), redatta ed asseverata da un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio, su espresso incarico del richiedente il contributo ed in posizione di terzietà rispetto a quest'ultimo. **La perizia non è richiesta solo in caso di danni di importo complessivo fino ad € 15.000,00. Nei casi di ricostruzione in sito o di delocalizzazione in altro sito dell'unità immobiliare distrutta o dichiarata inagibile, la perizia è giurata.**

2. Nella perizia, che deve essere allegata alla domanda di contributo, il tecnico, sotto la propria personale responsabilità, deve:

a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso di cui alla presente direttiva;

b) relativamente agli immobili distrutti o danneggiati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c):

b.1) identificare l'immobile, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero che, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria ed inoltre che l'immobile a tale data non era in corso di costruzione né collabente; nel caso di interventi sulle aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g), riportare i relativi dati catastali e/o la relativa superficie;

b.2.) descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari, anche per gli eventuali interventi sulle aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g), sulla base del prezzario di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1055 del 24 giugno 2019 (pubblicata sul BURERT n. 217/2019) o, per le voci di spesa ivi non previste, sulla base

di prezzi approvati da enti pubblici, camere di commercio o altre istituzioni pubbliche presenti nel territorio colpito dall'evento calamitoso, indicando anche l'importo IVA; per l'abitazione da ricostruire in sito o delocalizzare e costruire in altro sito della regione Emilia-Romagna, redigere il quadro economico di progetto/computo metrico;

b.3.) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzi di cui alla lettera b.2), producendo il computo metrico di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;

b.4.) distinguere, sia nel caso di cui alla precedente lettera b.2), che in quello di cui alla precedente lettera b.3), i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi, diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e pertanto non ammissibili a contributo;

b.5.) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie non ammissibili a contributo e quindi a carico del soggetto interessato;

b.6.) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;

b.7) attestare, altresì, per l'immobile da delocalizzare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), se la delocalizzazione dello stesso sia necessaria:

- sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati;
- in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di contributo, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio, di cui dare conto in perizia;

b.8) in caso di ricostruzione in sito o delocalizzazione in altro sito dell'unità immobiliare distrutta o inagibile, determinare, come previsto all'articolo 3, comma 3, il valore medio che tale unità aveva prima dell'evento calamitoso tra il valore minimo e massimo delle quotazioni fornite dall'Osservatorio sul Mercato Immobiliare (OMI); qualora il Comune in cui si trova l'immobile non risulti tra quelli censiti, si prenderà a riferimento il Comune, tra quelli limitrofi, che presenti la quotazione del valore medio più basso.

Art. 10

Trasferimento della proprietà dell'abitazione per atto tra vivi

1. Il proprietario che dopo l'evento calamitoso o la presentazione della domanda di contributo abbia trasferito o trasferisca la proprietà dell'abitazione decade rispettivamente dal diritto a presentare la domanda o, se già concesso, dal contributo per cui ha presentato domanda, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Non si applica il comma 1 in caso di trasferimento:

- a) della proprietà al terzo che alla data dell'evento calamitoso possedeva o deteneva l'unità abitativa a titolo di diritto reale (es.: usufrutto) o personale di godimento (locazione, comodato, etc.) in forza di atto avente data certa anteriore all'evento calamitoso e che, a tale data, aveva fissato nell'unità abitativa la residenza anagrafica ai sensi dell'art. 43 del codice civile;
- b) della nuda proprietà dell'unità abitativa costituente, alla data dell'evento calamitoso, abitazione principale del proprietario che contestualmente ha riservato a sé l'usufrutto;
- c) della proprietà a favore di persona residente anagraficamente ai sensi dell'art. 43 del codice civile alla data dell'evento calamitoso nell'unità abitativa costituente a tale data anche abitazione principale del proprietario.

Art. 11

Successione nel contributo

1. In caso di decesso del proprietario avvenuto successivamente alla presentazione della domanda di contributo e prima dell'ultimazione degli interventi, il contributo è riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario.

Art. 12

Istruttoria delle domande e controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti

1. L'Organismo Istruttore entro il termine **di 180 giorni** dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di contributo procede alla relativa istruttoria ed al controllo a campione, nella misura non inferiore al **5%** di quelle presentate entro il termine perentorio prescritto, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati, ferma restando l'irricevibilità di quelle presentate fuori termine.
2. Il controllo è a campione, nella misura non inferiore a quella di cui al comma 1, con riferimento alle condizioni previste dalla presente direttiva, salvo che l'Organismo Istruttore, in relazione al numero delle domande pervenute, disponga di effettuarlo per una percentuale maggiore o a livello sistematico.
3. Gli Organismi Istruttori, senza ritardo e comunque entro 5 giorni dalla conclusione dell'istruttoria, dovranno inviare gli elenchi riepilogativi di tutte le domande ammissibili a contributo all'Agenzia Regionale per Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, utilizzando la modulistica che questa potrà mettere a loro disposizione e nella quale gli O.I. dovranno indicare i CUP che potranno essere generati cumulativamente per le domande.

Art. 13

Assegnazione e liquidazione delle risorse finanziarie agli Organismi Istruttori (Comuni o Unioni di Comuni)

1. Le risorse a copertura delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), saranno ripartite e liquidate agli Organismi Istruttori a seguito del relativo accredito sulla contabilità speciale aperta ed intestata al Commissario delegato sulla base del fabbisogno finanziario trasmesso al Dipartimento della protezione civile e risultante dalla ricognizione dei danni effettuata dagli stessi Organismi Istruttori nell'immediatezza degli eventi calamitosi.

Il trasferimento sarà disposto:

- nella misura del 100%, a copertura delle prime misure economiche, mediante decreti di trasferimento del medesimo Commissario Delegato;

- nella misura del 50%, a copertura delle misure economiche eccedenti le prime, mediante determinazioni dei competenti dirigenti a seguito del trasferimento delle risorse da parte del Commissario Delegato sul pertinente capitolo di spesa del bilancio finanziario gestionale 2021-2023.

Le restanti risorse saranno liquidate agli Organismi Istruttori fino a concorrenza del fabbisogno risultante all'esito dell'istruttoria delle domande di contributo riportato negli elenchi riepilogativi di cui all'articolo 12, comma 3.

2. Gli Organismi Istruttori, una volta ricevuta la comunicazione dell'atto di riparto, concessione e liquidazione a loro favore delle risorse finanziarie, procederanno ad adottare gli atti di concessione dei contributi agli aventi diritto, comunicando a questi ultimi l'ammissibilità della domanda e l'importo del contributo concesso, rammentando il termine del **30/09/2023**, di cui al successivo articolo 14, entro il quale è necessario eseguire gli interventi e presentare la documentazione ivi indicata a pena di decadenza dal contributo concesso.

3. Nell'atto di concessione dei contributi gli Organismi Istruttori dovranno riportare il CUP di cui all'articolo 12, comma 3.

Articolo 14

Termine per l'esecuzione degli interventi e presentazione della relativa documentazione

1. Gli interventi ammessi a contributo devono essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti e documentati, come di seguito specificato, entro il termine perentorio del **30/09/2023**, a pena di decadenza dal contributo concesso.

2. Entro il termine perentorio di cui al precedente comma 1 i beneficiari dovranno presentare all'Organismo istruttore la documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata (fatture e/o ricevute e/o scontrini fiscali parlanti) ed i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità), comprovanti le spese sostenute, nonché la documentazione tecnica qualora

questa sia necessaria e non sia già stata presentata ai sensi della vigente normativa in materia di edilizia. **In caso di delocalizzazione con acquisto di immobile in altro sito, dovrà essere prodotto anche il contratto definitivo di compravendita.**

3. **I pagamenti in contanti fino alla soglia di legge sono ammessi a contributo se la spesa è stata sostenuta prima della pubblicazione della presente direttiva nel BURERT e purché sia comprovata da documentazione valida ai fini fiscali** (fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali parlanti).

4. Non sono ammessi a contributo gli interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze alle dipendenze di una ditta individuale (es.: ditta edile), il cui titolare sia il proprietario del bene danneggiato o il richiedente il contributo anche se per gli stessi sono emesse le cd. autofatture; sono ammissibili a contributo solo le forniture, acquisite presso terzi fornitori, di materiale per l'esecuzione dei lavori in economia, la cui spesa è comprovata da documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, e dai relativi mezzi di pagamento come indicato nei commi 2 e 3.

5. I beneficiari sono tenuti a fornire, su semplice richiesta dell'Organismo Istruttore, tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo o a consentirne l'accesso al personale incaricato dall'Organismo Istruttore in occasione di eventuali sopralluoghi ed ispezioni.

Art. 15

Liquidazione da parte dei Comuni del contributo agli aventi titolo e modalità di calcolo

1. Entro 60 giorni successivi alla scadenza del termine del 30/09/2023 di cui all'articolo 14 ovvero, nel caso in cui gli interventi vengano ultimati prima del suddetto termine, entro 60 giorni successivi all'ultimazione degli stessi e alla presentazione della relativa documentazione ivi prevista da parte dei soggetti interessati, l'Organismo Istruttore procede alla liquidazione del contributo spettante, che sarà rideterminato in diminuzione, rispetto a quello concesso, qualora la spesa effettivamente sostenuta e documentata sia di importo inferiore **ai costi riportati nella domanda sulla base dei preventivi di spesa o stimati nella perizia** ed ammessi a contributo.

Art. 16

Rendicontazione della spesa e restituzione di eventuali economie accertate dagli Organismi Istruttori (Comuni o Unioni di Comuni)

1. Entro 30 giorni dalla conclusione delle procedure di erogazione dei contributi spettanti a tutti i beneficiari gli Organismi Istruttori trasmettono all'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile un elenco riepilogativo, il cui modulo verrà fornito dall'Agenzia, a rendicontazione degli importi erogati, evidenziando eventuali economie rispetto alle risorse finanziarie ad essi trasferite.

2. In presenza di eventuali economie, gli Organismi Istruttori interessati provvederanno a restituirle secondo le istruzioni operative che verranno fornite

dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile.